



COMUNE DI SAMATZAI
Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI ECONOMICI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 19 DEL 08/05/2014

ART. 1 **(Criteri generali)**

Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, le procedure e l'erogazione dei contributi economici del Comune di Samatzai, secondo i principi di universalità, non discriminazione, uguaglianza e cittadinanza definite dalla Legge Regionale 23 Dicembre 2005 n. 23 recante "Sistema integrato dei servizi alla persona – Abrogazione della Legge Regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio assistenziali)".

L'intervento economico deve collocarsi all'interno di un progetto globale di attivazione/sostegno, realizzarsi attraverso il sistema integrato dei servizi alla persona previsto dall'art. 1 della L.R.23/2005. A questa tipologia vi si deve ricorrere solo qualora non sia possibile o risulti inopportuno l'utilizzo di altre forme di supporto socio assistenziale.

L'intervento di sostegno economico inoltre può essere erogato anche sotto forma di buoni acquisto generi alimentari in quei casi in cui non sia opportuno sotto il profilo tecnico l'erogazione di contributi in denaro.

L'intervento economico non può essere attuato nei confronti di chi, senza giustificato motivo, abbia opposto rifiuto a soluzioni alternative offerte dal Comune, ovvero a chi senza giustificato motivo abbia rinunciato ad opportunità di lavoro.

Il Comune eroga gli interventi economici nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e tenuto conto dei livelli medi di consumo locale, dei parametri già in vigore, nonché dell'opportunità di ricorrere ad altre tipologie di interventi Socio-Assistenziale in base alle condizioni psicofisiche del destinatario.

ART. 2 **(Finalità)**

Con il presente Regolamento il Comune di Samatzai persegue l'obiettivo di consentire alle persone e ai nuclei familiari di far fronte ai bisogni fondamentali per facilitare un'esistenza libera e dignitosa e per favorire la loro permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.

Gli interventi sono finalizzati a:

- ridurre o eliminare le condizioni di bisogno economico e di disagio sociale, intervenute eccezionalmente o di lunga durata, che impediscono alle persone ed ai nuclei familiari il soddisfacimento di esigenze fondamentali;
- alla integrazione dei redditi personali e familiari di quei cittadini momentaneamente sprovvisti di risorse economiche o insufficienti a garantire loro i mezzi materiali per far fronte alle esigenze vitali minime;
- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambiente familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- evitare rischi di istituzionalizzazione;
- rimuovere situazioni di disagio economico temporaneo.

ART. 3 **(Destinatari degli interventi)**

Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale che versino in condizioni di disagio derivanti da inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare, e/o a rischio di istituzionalizzazione;

ART. 4 (Il nucleo familiare)

Per nucleo familiare s'intende la famiglia anagraficamente intesa: insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, adozione tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi la medesima residenza.

ART. 5 (Forme di intervento)

Le forme di intervento economico si articolano in:

- a. Contributo continuativo generico;
- b. Contributo straordinario;
- c. Contributo continuativo a sostegno di famiglie affidatarie di minori, anziani, sofferenti mentali, tossicodipendenti, alcolisti, interdetti e inabilitati a rischio di istituzionalizzazione;
- d. Contributo economico per minori, adulti e anziani ospiti di strutture socio-assistenziali;
- e. Intervento economico a titolo di anticipazione.

ART. 6 (Intervento economico continuativo generico)

E' un intervento economico consistente in un contributo mensile da erogare in favore di persone o nuclei familiari che non riescono a soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali quali quelli relativi alla casa, all'alimentazione, al vestiario, all'igiene ed alla vita di relazione.

Detto intervento è limitato al periodo strettamente necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo familiare interessato.

Il contributo verrà di norma erogato per tre mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori tre mesi previa verifica della permanenza dello stato di disagio. Al termine del semestre, qualora permanga ulteriormente lo stato di disagio, dovrà essere comunque presentata una nuova istanza.

L'erogazione potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate, o quando si rilevi l'instaurarsi di dipendenza dell'assistito dall'intervento pubblico.

Il contributo economico continuativo generico è subordinato alla condizione che il richiedente non abbia parenti tenuti agli alimenti (art. 433 e seguenti del C.C.) o che, laddove vi siano, questi risultino a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere.

Qualora i parenti siano tenuti agli alimenti e ciò nonostante si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale procederà comunque nella erogazione della prestazione, purché ciò sia richiesto dalla gravità del fatto concreto, fatta salva l'azione legale di rivalsa per il recupero delle somme erogate.

L'intervento assistenziale di natura economica di carattere continuativo è erogato in misura non superiore al minimo vitale inteso come insieme delle risorse economiche necessarie per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali.

L'importo della prestazione economica di carattere continuativo è commisurato all'entità delle risorse economiche e al disagio derivante all'assistito da infermità di carattere fisico o psichico.

ART. 7 **(Criteri e misure dell'intervento continuativo generico)**

Concorrono a formare le risorse economiche del richiedente:

- a. Il reddito del nucleo familiare di appartenenza;
- b. Le prestazioni previdenziali, nonché quelle assistenziali di carattere continuativo, escluse le indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili ed i sussidi concessi dal Comune a particolari categorie di infermi, a titolo di rimborso spese viaggio o rimborso per altre spese sostenute, connesse alla patologia;
- c. I redditi patrimoniali, escluso quello della casa in cui abita lo stesso richiedente;
- d. Gli aiuti economici forniti da parenti e affini obbligati agli alimenti, compresi quelli stabiliti dall'autorità giudiziaria;
- e. Gli assegni familiari;
- f. Le pensioni a favore degli invalidi civili, di ciechi civili e dei sordomuti.

L'ammissione all'intervento è condizionata dall'esistenza dello stato di bisogno, per la valutazione del quale l'assistente sociale deve avvalersi dei criteri-guida, di cui alla tabella A (allegato A) del presente regolamento, e la cui quantificazione viene espressa in un punteggio globale, ottenuto sommando i punteggi parziali risultanti dal rilevamento dei vari indicatori (reddito e consumi, situazione familiare, situazione sociale e sanitaria) presenti nella medesima tabella.

La condizione di bisogno, risultante dai vari fattori, viene pertanto determinata dal superamento di una soglia critica che è individuata nel punteggio "**125**".

Pertanto l'ammontare del contributo continuativo è da quantificarsi in base al punteggio conseguito, come di seguito:

TABELLA 7

PUNTEGGIO	IMPORTO MENSILE
Da punti 125 a 134	€ 187
Da punti 135 a 144	€ 216
Da punti 145 a 154	€ 254
Da punti 155 a 164	€ 283
Da punti 165 a 174	€ 313
Da punti 175 in poi	€ 343

Art.8 **(Intervento economico straordinario)**

E' un intervento economico rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare una spesa improvvisa e straordinaria derivante da eventi eccezionali e/o imprevedibili che mettono in crisi la capacità di reddito, quali:
Inserimenti scolastici, decesso, abbandono o carcerazione di un componente il nucleo familiare; acquisto alimenti specifici, per l'infanzia o connessi a patologie, non altrimenti forniti ecc.

Art. 9
(Criteri e misure della prestazione economica straordinaria)

La prestazione economica straordinaria va intesa come contributo per spese relative ad un particolare ed eccezionale stato di bisogno che il richiedente documenterà opportunamente.

L'entità del contributo è commisurata alla situazione del nucleo del richiedente (reddito e consumi, situazione familiare, situazione sociale e sanitaria) per la cui valutazione sono stati stabiliti dei criteri-guida, di cui alla tabella A (allegato A).

La condizione di bisogno viene determinata dal superamento di una soglia critica che è individuata nel punteggio "**105**".

L'ammontare del contributo straordinario è da quantificarsi in base al punteggio conseguito, come di seguito:

TABELLA 9

PUNTEGGIO	IMPORTO CONTRIBUTO
Da punti 105 a 114	35% della spesa
Da punti 115 a 124	40%
Da punti 125 a 134	45%
Da punti 135 a 144	50%
Da punti 145 a 154	55%
Da punti 155 a 164	60%
Da punti 165 a 174	65%
Da punti 175 in poi	70%

In ogni caso il contributo non potrà superare il 70% della spesa sostenuta, documentata o documentabile, per la quota a proprio carico, e l'importo massimo del contributo non potrà superare l'importo di €1.071.

Art.10
(Intervento economico per affidamento di minori, anziani, sofferenti mentali, tossicodipendenti, alcolisti, interdetti e inabilitati a rischio di istituzionalizzazione)

E' un intervento economico volto ad evitare forme di istituzionalizzazione che determinano gravi e spesso irreversibili conseguenze.

A tal fine viene erogato al nucleo affidatario un contributo mensile integrativo del reddito familiare in misura pari all'entità del minimo vitale, maggiorato del cinquanta per cento. Tale quota può essere incrementata di un ulteriore quaranta per cento in presenza di particolari necessità dell'affidato, relative a stati di difficoltà di ordine relazionale ed a condizioni di non autosufficienza.

L'assistenza economica è prestata anche quando il soggetto affidatario è il tutore o il curatore dell'affidato.

Nel caso in cui gli affidatari siano parenti o affini obbligati agli alimenti, il contributo mensile viene erogato a condizione che il soggetto affidatario versi in stato di bisogno.

Nel caso di affidamento di due o più persone al medesimo nucleo familiare, il contributo economico deve essere corrisposto in misura ridotta, rispetto a quanto suddetto e fino alla concorrenza dell'importo ritenuto sufficiente a soddisfare le loro esigenze economiche.

Art.11

(Intervento economico per minori, adulti e anziani ospiti di strutture socio-assistenziali)

Gli interventi di cui al presente articolo sono disposti su richiesta della famiglia, degli stessi interessati o per iniziativa del Servizio Sociale Comunale, dopo aver esperito ogni tentativo di attuare forme assistenziali alternative.

MINORI: Qualora l'istituzionalizzazione del minore, residenziale o semiresidenziale, derivi da specifico decreto dell'autorità giudiziaria, l'Amministrazione Comunale provvede alla corresponsione dell'intera retta.

Nell'eventualità in cui, invece, sia richiesta dalla famiglia del minore, le rette dovute per l'ospitalità sono a carico dei parenti tenuti agli alimenti e l'Amministrazione Comunale provvederà all'integrazione se i parenti possono intervenire solo parzialmente.

ANZIANI E ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI:

L'Amministrazione Comunale interviene con l'erogazione di un contributo economico nel caso in cui quest'ultimo, per insufficienza di mezzi, non sia in grado di corrispondere per intero la retta d'ospitalità.

L'integrazione della retta terrà conto del reddito del ricoverato, della possibilità economica e della contribuzione degli obbligati agli alimenti. Agli utenti dei servizi residenziali deve essere garantita la disponibilità di una quota per le spese personali.

Art.12

(Intervento economico a titolo di anticipazione)

Quando lo stato di bisogno è dovuto a ritardi nella corresponsione all'interessato di assegni previdenziali ed assistenziali o nell'introito di altre entrate di competenza del comune di Samatzai cui questi abbia diritto, il Comune ha facoltà di erogare, a titolo di anticipazione, una somma di denaro, nella misura stabilita dai criteri per l'erogazione dei contributi continuativi e straordinari.

Il soggetto assistito è tenuto alla restituzione di quanto percepito a titolo di anticipazione dal momento in cui ha la materiale disponibilità delle somme a lui spettanti.

In caso di mancata restituzione delle somme anticipate, il Comune provvede al loro recupero ai sensi della normativa vigente.

Art.13

(Procedimento per la richiesta di interventi)

La richiesta di intervento socio-assistenziale con la dichiarazione sostitutiva di certificazioni devono essere presentate per iscritto su apposito modulo fornito dall'ente e sottoscritto dagli interessati.

All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno.

All'atto della presentazione dell'istanza, il cittadino sarà informato che è tenuto a comunicare ogni e qualsiasi variazione della condizione documentata tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dal suo verificarsi.

Art. 14 **(Accertamento istruttorio e procedimento amministrativo)**

L'istruttoria e la valutazione sono affidate all'Operatore Sociale che, dopo un'approfondita indagine sociale, formulerà la proposta di intervento globale, precisando la tipologia, le finalità, la durata, e l'ammontare dell'eventuale contributo economico.

Alle proposte tecniche, seguiranno i successivi adempimenti amministrativi e contabili.

Art. 15 **(Azione di rivalsa per contributi indebiti)**

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in un'unica soluzione le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale per le dichiarazioni false.

Art 16 **(Deroghe)**

In situazioni gravi e motivate possono essere concessi contributi economici assistenziali secondo forme non contemplate dal presente regolamento per i quali siano state presentate domande adeguatamente documentate.

Le domande e i relativi allegati saranno raccolti dal servizio sociale. L'Ufficio Servizi Sociali, in presenza di situazioni gravi e motivate, ha la facoltà di proporre alla Giunta Comunale interventi economici prescindendo dall'applicazione dei criteri determinati dal presente regolamento.

L'operatore sociale:

- eseguirà un'approfondita indagine sociale (attraverso colloqui, documentazione e visite domiciliari) sul destinatario dell'intervento;
- stilerà una relazione di intervento in cui si evince la situazione socio familiare e sanitaria, le risorse relazionali della famiglia e della rete amicale, le spese eventuali relative al canone di locazione e/o il mutuo, l'ammontare della somma da erogare e la durata ecc..... e predisporrà per ciascun nucleo familiare o persona un intervento personalizzato che prevede l'assunzione di specifici impegni

concordati col Servizio Sociale, finalizzati a favorire l'uscita dalla condizione di disagio.

L'importo del contributo assistenziale una tantum non potrà essere superiore a €. 800,00.

Possono essere concessi altresì contributi economici con fondi propri del comune purché non siano in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione Comunale. Tali contributi possono essere riconosciuti in seguito ad istruttoria e proposta motivata del Responsabile competente, nel rispetto delle linee di indirizzo stabilite dalla Giunta comunale.

L'ammontare del contributo economico una tantum non potrà essere superiore a €. 800,00.

Art.17 (Disposizioni finali)

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato dei servizi alla persona.

TABELLA A
(Criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno)

Condizione base per procedere alla valutazione dell'istanza è che il reddito sia inferiore al minimo vitale fissato dalla R.A.S. che per il 2012 è il seguente:

Comp. nucleo familiare	Scala di equivalenza	Minimo vitale annuo
1	70	€ 4407,18
2	100	€ 6295,64
3	130	€ 8184,78
4	160	€ 10073,58
5	185	€ 11647,58
6	205	€ 12906,75
7	220	€ 13851,18

Per la determinazione del punteggio viene attribuito ad ogni richiesta un **punteggio base di 100**. A questo si aggiunge il punteggio derivante da:

1 - REDDITO MENSILE

Si sottrae dal reddito mensile l'eventuale affitto di casa o altre spese indispensabili di carattere continuativo e purché documentabili).

Per un reddito compreso:

Da €0	A €126	Punti +15
Da €127	A €187	Punti +10
Da €188	A €254	Punti +5
Da €255	A €313	Punti 0
Da €314	A €373	Punti -5
Da €374	A €440	Punti -10
Da €441	A €500	Punti -15
Per ogni €50 in più		Punti -5

2 - SITUAZIONE FAMILIARE

Per ogni figlio minore o studente in regola con il corso degli studi punti + 8

3 - SITUAZIONE SOCIALE

Devono essere considerati i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione sociale o lo stato di bisogno, quali la solitudine, la vedovanza, la monogenitorialità anche se momentanea (carcerazione di un coniuge, ecc.). Per tale situazione l'Assistente Sociale può attribuire un punteggio secondo i seguenti parametri:

Vedovanza o solitudine	Punti +2
Presenza nel nucleo familiare di: Tossicodipendente, portatore di	Punti +8 per ogni soggetto

handicap, alcolista sofferente mentale		
Famiglia monogenitoriale		Punti +10
Difficoltà oggettiva ad inserirsi nel mondo del lavoro	Per motivi di salute	Punti +15
	Per motivi di età	Punti +10
	Per altri gravi motivi	Punti +10
Presenza di soggetti con capacità attiva di lavoro		Punti -8 per ogni soggetto

4 - TENORE DI VITA

Qualora l'Assistente Sociale rilevi un discreto tenore di vita può attribuire un punteggio in sottrazione secondo i seguenti parametri:

Automezzi	
Possesso di un automezzo (se non indispensabile per ragioni di salute o di lavoro)	Punti -5
Con meno di 3 anni dall'immatricolazione	Punti -4
Abitazione	
Sovradimensionata	Punti -2
Arredi di lusso	Punti -2
Elettrodomestici non di prima necessità	Punti -2
Terreni	
Ogni 2000 mq.	Punti -1
Altro	
Spese accertate non di prima necessità	Punti -3

6 - INDICATORI DI CONSUMO

Devono considerarsi i consumi relativi all'energia elettrica e al telefono; saranno pertanto richieste le bollette Enel e Telecom. Nei casi di consumo ingiustificatamente eccessivo può essere attribuito un punteggio in sottrazione secondo i seguenti parametri:

ENEL	
Oltre €25 per bimestre per ogni componente il nucleo familiare	Punti -4
TELEFONO FISSO	
Più di € 40 per bimestre	Punti -3
Più di € 80 per bimestre	Punti -2
Più di € 120 per bimestre	Punti -2